

Proposta N. 30 Prot. Data 16/06/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
---	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 88 del Reg. Data 21/07/2015	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	-	SI	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	-	SI	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 14

Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco
Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio

Consiglieri Scrutatori:

1. Campisi Giuseppe
2. Longo Alessandro
3. Caldarella Ignazio

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri Presenti n. 16

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 11 dell'o.d.g. relativo a: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO "

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 20/07/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO ".

Vista l'ordinanza n. 769/13 pronunciata dal TAR per la Sicilia (sez. III) e depositata in segreteria il 03/12/2013 emessa a seguito ricorso n. 2310/13, proposto dalla Pierre Consulting s.r.l. contro il comune di Alcamo;

Vista la sentenza n. 2644/14 pronunciata dal TAR per la Sicilia (sez. III) e depositata in segreteria il 31/10/2014 emessa a seguito ricorso 2310/13, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Pierre Consulting s.r.l. contro il Comune di Alcamo;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 373 del 28/11/2013 con la quale si autorizzava l'Avv. Giovanna Mistretta a resistere in giudizio sul ricorso presentato dalla società ricorrente;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 236 del 03/07/2014 con la quale si autorizzava l'Avv. Giovanna Mistretta a resistere in giudizio avverso ricorso per motivi aggiunti al ricorso numero registro generale 2310/2013 di impugnazione della delibera di Consiglio Comunale n. 47 dell'11/04/2014;

Rilevato che entro i termini di legge previsti non è avvenuto l'appello tale che sia l'ordinanza che la sentenza emesse dal TAR Sicilia sono divenute definitive;

Preso atto della richiesta di risarcimento presentata dall'Avv. Pieranna Filippi in nome e per conto della Pierre Consulting s.r.l. con nota prot. n. 18271 del 23/04/2015, in coerenza con quanto stabilito dall'ordinanza n. 769/13 e dalla sentenza n. 2644/14;

Visto l'atto di precetto pervenuto in data 25/05/2015 con prot.n. 23642;

Visto l'art. 282 c.p.c.;

Considerato che è stata attivata sulla presente proposta di deliberazione la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la comunicazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Settore Servizi Economico Finanziari;

Vista la relazione del segretario generale Dott. Ricupati del 10/06/2015 che si allega in copia;

Considerato che per quanto sopra esposto l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio è da quantificare in € 6.298,25 arrotondato per eccesso ad € 6.500 (che liquida: per l'ordinanza € 1.000,00 per spese legali, € 30,35 spese esenti, € 40,00 CPA; per la sentenza € 3.000,00 per spese legali, € 1.363,10 spese esenti, € 138,00 CPA, € 450,00 spese generali; € 225,00 spese legali atto di precetto; €33,75 spese generali, €10,35 CPA; 7,70 spese esenti notifica precetto);

Richiamato l'art. 194 del D Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;

Ritenuto quindi che il debito in parola è da riconoscere con procedura di urgenza in quanto contemplato dal co. 1 lett.a) dell'art. 194 D.Lgs n. 267/2000;

Di Dare Atto che per il debito di cui all'ordinanza n. 769/13 e alla sentenza n. 2644/14 per un totale di € 6.298,25 arrotondato per eccesso ad € 6.500 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;

Considerato che la spesa assunta non viola l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 vigente 2014 come disposto dall'art.1 c.16 L.126/2014 in quanto spesa derivante da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

Visto il parere reso dalla seconda commissione consiliare in data _____;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data _____;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari Dott. Sebastiano Luppino, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che proroga l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017 al 30/07/2015

PROPONE DI DELIBERARE

- **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza n. 769/13 e dalla sentenza n. 2644/14 emessa dal TAR SICILIA PALERMO sul ricorso numero di registro generale 2310/2013 proposto dalla Pierre Consulting s.r.l. contro il comune di Alcamo;
- **Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 6.298.25 arrotondato per eccesso ad € 6.500 trova copertura all'intervento **1.01.08.08**. "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- **Di demandare** al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Entra in aula il Presidente Scibilia che assume la Presidenza

Presenti n. 17

Dr. Luppino:

Afferma che questo debito fuori bilancio nasce da una sentenza del TAR Palermo in quanto la modifica al regolamento sull'imposta di pubblicità era stata impugnata dalla Pierre Consulting. Il TAR ha dato in parte ragione alla Pierre Consulting ed è stato quindi necessario riformulare il regolamento in due parti. A seguito di questa sentenza il Comune è stato condannato a risarcire le spese legali.

Presidente:

dà lettura del verbale della II^a Commissione

Cons.re Calvaruso:

Chiede di sapere perché la Pierre Consulting si è opposta al regolamento e quale è il danno che questo regolamento le ha causato.

Dr. Luppino:

Per quanto riguarda il danno condivide le osservazioni della II^a Commissione ma occorre comunque rispettare la sentenza.

Per quanto riguarda la determinazione si è tentato di mettere a bando la concessione di spazi pubblicitari su aree private ma ciò non è stato possibile perché il regolamento non lo prevedeva e si è reso poi necessario modificarlo.

Cons.re Calvaruso:

Chiede di conoscere il contenuto della determina dirigenziale.

Dr. Luppino:

Risponde che la determina conteneva un avviso pubblico per l'assegnazione di spazi pubblicitari su aree private da utilizzare da parte delle ditte che ne facessero richiesta.

Cons.re Calvaruso:

Chiede di sapere da chi doveva essere fatta l'assegnazione su aree private.

Dr. Luppino:

Risponde che dovevano essere gli uffici comunali ma ci si è poi resi conto che ciò non era possibile tanto da portare gli uffici a modificare il regolamento.

Ora il settore urbanistica dovrebbe predisporre il piano generale delle insegne per consentire ai privati di poter collocare impianti pubblicitari su aree private.

Cons.re Calvaruso:

Continua a non capire quale è stato il danno economico per la Pierre Consulting.

Dr. Luppino:

Ribadisce che il regolamento non disciplinava la possibilità di concedere degli impianti su aree private e la Pierre Consulting ha impugnato la determinazione.

Cons.re Calvaruso:

Non capisce ancora una volta qual è il danno economico.

Dr. Luppino:

Precisa che la sentenza non risarcisce alcun danno economico se non le spese legali.

Escono dall'aula i Cons.ri: D'angelo e Vesco

Presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO ”

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II[^] Commissione Consiliare con verbale n. 73 del 13/07/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26/06/2015;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n. 15

Assenti n. 15 (Allegro, Caldarella G., Castrogiovanni, Coppola, D’Angelo, Dara S., Intravaia Lombardo, Nicolosi, Pirrone, Raneri, Rimi, Ruisi, Stabile e Vesco).

Votanti n. 10

Voti contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 4 (Di Bona, Pipitone, Caldarella I.,e Vario) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza n. 769/13 e dalla sentenza n. 2644/14 emessa dal TAR SICILIA PALERMO sul ricorso numero di registro generale 2310/2013 proposto dalla Pierre Consulting s.r.l. contro il comune di Alcamo;
- **Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 6.298.25 arrotondato per eccesso ad € 6.500 trova copertura all’intervento **1.01.08.08** “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario in corso;
- **Di demandare** al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Esce dall'aula il Cons.re Trovato

Presenti n. 14

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/PRESIDENTE
F.to Vesco Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 09/08/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati

Proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N.2655/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO “

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo lì.....

Il Dirigente del Settore Finanze
Dott. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Sebastiano Luppino

L'Assessore Proponente



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 73 del 13/07/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
<input type="checkbox"/> Sindaco	
<input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio	Note
<input type="checkbox"/> Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità Debito fuori bilancio a favore della PIERRE CONSULTING S.R.L. derivante dall'ordinanza N. 769/13 e dalla Sentenza N. 2644/2014 emessa dal TAR SICILIA PALERMO
<input type="checkbox"/> Assessore _____	

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00	16.15		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00	16.15	17.00	17.40
Componente	Calvaruso Alessandro	SI				17.00	17.40
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		16.00	16.15	17.00	17.40
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 13 del mese di Luglio alle ore 16.00, presso la Sala della Presidenza del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e il componente Pirrone Rosario Dario.

Svolge le funzioni di Segretario Supplente, l'istruttore amministrativo Alessandro Coppola.

Il Presidente Vario constatata la mancanza del numero legale e rinvia la seduta alle ore 17,00.

Alle ore 17,00 sono presenti il V/Presidente Di Bona L. e i componenti Pirrone Rosario Dario e Calvaruso Alessandro.

Il V/Presidente Di Bona constatato il numero legale apre la seduta.

Dalla lettura degli atti, non si evincono in modo chiaro i motivi del ricorso della PIERRE CONSULTING di impugnazione della Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Finanziari N. 2780/2013.

Il ricorso tra l'altro, fa riferimento al Dlg. N. 507 del 15/11/93, Art. 18 comma 13 che fissa la superficie minima per gli impianti pubblicitari su aree private e pubbliche in 18/Mq per ogni 1000 abitanti.

Non si comprende pertanto, quale danno economico abbia avuto la suddetta PIERRE CONSULTING dall'emanazione della suddetta determinazione Dirigenziale.

Il V/Presidente Di Bona mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti : Di Bona – Calvaruso - Pirrone

Contrari :

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE CONTRARIO

Sulla richiesta di parere di cui al punto primo in oggetto

Alle ore 17.40 il V/Presidente Di Bona dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Supplente

Sig. Coppola Alessandro

Il V/Presidente

Sig. ra Di Bona Lorena



segr. gen.le
prot. int. n.
int. gen.le n. 22 del 26/06/2015



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 31
del 26 giugno 2015

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 22 del 29 GIU 2015
Assegnata al Settore
Il 29 GIU 2015 Il Segretario Generale

Stefano Varvaro
Dir. Rag.

→ Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 26/06/15 alla proposta di deliberazione n. 30 del 16/06/15 trasmessaci con nota n. 12916 del 22/06/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore della Pierre Consulting s.r.l. derivante dalla Ordinanza n. 796/13 e dalla Sentenza n. 2655/20147 emessa dal TAR Sicilia Palermo";*

Il giorno 26 Giugno 2015, alle ore 17.00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio, per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 12916 del 22/06/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore della Pierre Consulting s.r.l. derivante dalla

Ordinanza n. 796/13 e dalla Sentenza n. 2655/20147 emessa dal TAR Sicilia Palermo”,
al fine di esprimere il proprio parere:

- Vista l'ordinanza in oggetto;
- Vista la sentenza in oggetto;
- Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 373 del 28/11/2013 con la quale si autorizza l'Avv. Giovanna Mistretta a resistere in giudizio per il ricorso COSAP presentata dalla società ricorrente;
- Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 236 del 03/07/2014 con la quale si autorizza l'Avv. Giovanna Mistretta a resistere in giudizio avverso il ricorso per motivi aggiuntivi al ricorso R.G.N. 23/10/2013 di impugnazione della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 11/04/2014;
- Visto la richiesta dell'Avvocato Pieranna Filippi protocollato col n. 18271 del 23/04/2015;
- Visto l'atto di precetto dell'Avvocato Pieranna Filippi protocollato in data 25/05/2015 n. 23642
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 282 C.P.C.
- Vista la comunicazione del Settore Servizi Finanziari con prot. n. 10228 del 15/05/2015
- Visto che entro i termini di legge non è avvenuto l'appello tale che sia l'ordinanza che la sentenza emessa dal TAR Sicilia sono divenute definitive;
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato per un totale di € 6.500,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Visto il parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

ALCANTARA

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizi: Entrate Tributarie-Patrimoniali

Protocollo n. 10.228 del 15.05.2015

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO – ORDINANZA N. 769/13 E SENTENZA N. 2644/14 EMESSE DAL TAR DI PALERMO SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 2310/2013 PROPOSTO DALLA DITTA PIERRE CONSULTING S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI ALCAMO.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 18/10/2013 si era deciso di assegnare mediante avviso di gara pubblica spazi pubblicitari su aree private a soggetti privati per complessivi mq. 448 da cui è stata detratta la superficie di mq. 33,60, già autorizzata dal Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio;
- che in data 11/11/2013 con prot. n. 57198 l'avv. Pieranna Filippi in nome e per conto della Pierre Consulting s.r.l. ha presentato ricorso contro il Comune di Alcamo per l'annullamento (previa sospensione) della Determinazione n. 1780 del 18/10/2013;
- che il T.A.R. con Ordinanza n. 769/2013 ha concesso la sospensione della citata Determinazione in attesa di effettuare una valutazione di merito;
- che a seguito di tale ordinanza il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha richiesto al Segretario Generale una valutazione dei provvedimenti al fine di decidere sul da farsi;
- che il Segretario Generale eccetti che la procedura predisposta dall'ufficio era impossibile a causa dei limiti del Regolamento Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
Alla luce di quanto sopra il Dirigente Servizi Finanziari ha:
 - a) revocato in autotutela con Determina Dirigenziale n. 122 del 27/01/2014 il provvedimento impugnato, comunicando alla ditta le motivazioni dell'annullamento, rinviando le procedure di affidamento all'emanazione del nuovo Regolamento;
 - b) Predisposto, di concerto con il Dirigente Settore Urbanistica, sentito l'Assessore competente, le "Modifiche al Regolamento Comunale Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni" n. 98 del 24/08/2010;
- che anche tale regolamento approvato con diversi emendamenti dal Consiglio Comunale è stato impugnato dall'avv. Pieranna Filippi in nome e per conto della Pierre Consulting s.r.l.;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia pronunciandosi definitivamente sul ricorso, con sentenza n. 2644/14 dichiarava cessata la materia del contendere sull'originario ricorso, e accoglieva parzialmente il ricorso per motivi aggiunti;

- che l'Ordinanza n. 769/13 e la sentenza n. 2644/14 per come richiesto dall'avv. Filippi con nota n. 18271 del 23/04/2015 ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese legali per un importo di € 6.021,45, con la presente si propone il riconoscimento delle spese mediante debito fuori bilancio, come da tabella sotto riportata:

spese legali liquidate dal TAR Sicilia Palermo nella ordinanza n. 769/2013	€ 1.000,00
spese copie conformi dell'ordinanza € 22,10	
spese notifica € 8,25	
C.P.A. 4% su € 1.000,00	€ 40,00
Spese esenti	€ 30,35
Totale (A)	€ 1.070,35

Spese legali liquidate dal TAR Sicilia Palermo nella sentenza n. 2644/14	€ 3.000,00
Spese n. 3 copie conformi della sentenza € 38,70	
Spese notifica € 24,40	
Contributo unificato (€ 650,00 x 2) € 1.300,00	
Spese generali 15% su € 3.000,00	€ 450,00
C.P.A. 4% su € 3.450,00	€ 138,00
Spese esenti	€ 1.363,10
Totale (B)	€ 4.951,10
TOTALE (A+B)	€ 6.021,45

Tanto si doveva

Alcamo li 15-5-2015

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino



**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

Il Segretario Generale

Oggetto: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – ORDINANZA N. 769/13 E SENTENZA N. 2644/14 EMESSE DAL TAR DI PALERMO SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 2310/2013 PROPOSTO DALLA DITTA PIERRE CONSULTING S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI ALCAMO.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto, giusta comunicazione protocollo n. 10228 del 15/05/2015 si relaziona quanto segue:

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 18/10/2013 si era deciso di assegnare mediante avviso di gara pubblica spazi pubblicitari su aree private a soggetti privati per complessivi mq. 448 da cui è stata detratta la superficie di mq. 33,60, già autorizzata dal Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio;
- che in data 11/11/2013 con prot. n. 57198 l'avv. Pieranna Filippi in nome e per conto della Pierre Consulting s.r.l. ha presentato ricorso contro il Comune di Alcamo per l'annullamento (previa sospensione) della Determinazione n. 1780 del 18/10/2013;
- che il T.A.R. con Ordinanza n. 769/2013 ha concesso la sospensione della citata Determinazione in attesa di effettuare una valutazione di merito;
- che a seguito di tale ordinanza il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha richiesto al Segretario Generale una valutazione dei provvedimenti al fine di decidere sul da farsi;
- che il Segretario Generale eccepì che la procedura predisposta dall'ufficio era impossibile a causa dei limiti del Regolamento Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
Alla luce di quanto sopra il Dirigente Servizi Finanziari ha:
 - a) revocato in autotutela con Determina Dirigenziale n. 122 del 27/01/2014 il provvedimento impugnato, comunicando alla ditta le motivazioni dell'annullamento, rinviando le procedure di affidamento all'emanazione del nuovo Regolamento;
 - b) Predisposto, di concerto con il Dirigente Settore Urbanistica, sentito l'Assessore competente, le "Modifiche al Regolamento Comunale Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni" n. 98 del 24/08/2010;
- che anche tale regolamento approvato con diversi emendamenti dal Consiglio Comunale è stato impugnato dall'avv. Pieranna Filippi in nome e per conto della Pierre Consulting s.r.l.;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia pronunciandosi definitivamente sul ricorso, con sentenza n. 2644/14 dichiarava cessata la materia del contendere sull'originario ricorso, e accoglieva parzialmente il ricorso per motivi aggiunti;
- che l'Ordinanza n. 769/13 e la sentenza n. 2644/14 per come richiesto dall'avv. Filippi con nota n. 18271 del 23/04/2015 ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese legali per un importo di € 6.021,45, con la presente si propone il riconoscimento delle spese mediante debito fuori bilancio, come da tabella sotto riportata:

spese legali liquidate dal TAR Sicilia Palermo nella ordinanza n. 769/2013	€ 1.000,00
spese copie conformi dell'ordinanza € 22,10	
spese notifica € 8,25	
C.P.A. 4% su € 1.000,00	€ 40,00
Spese esenti	€ 30,35

Totale (A)	€ 1.070,35
Spese legali liquidate dal TAR Sicilia Palermo nella sentenza n. 2644/14	€ 3.000,00
Spese n. 3 copie conformi della sentenza € 38,70	
Spese notifica € 24,40	
Contributo unificato (€ 650,00 x 2) € 1.300,00	
Spese generali 15% su € 3.000,00	€ 450,00
C.P.A. 4% su € 3.450,00	€ 138,00
Spese esenti	€ 1.363,10
Totale (B)	€ 4.951,10
TOTALE (A+B)	€ 6.021,45

Tutto ciò premesso, si osserva:

La vicenda de qua nasce dall'annosa questione circa le modalità di effettuazione della pubblicità su aree private, che finalmente ha trovato una compiuta ma non definitiva attuazione nello schema di regolamento inviato al Consiglio Comunale proprio a seguito del recepimento della sentenza di annullamento in oggetto. Definire eventuali responsabilità dirette, appare arduo, tenuto che il giudizio innanzi al TAR è solo il terminale di un complesso iter che avrebbe dovuto portare all'adozione del PGI da parte della Giunta, al fine di disciplinare in maniera completa la materia, che da diversi anni non è regolamentata.

Alcamo li 10.06.2015

Il Segretario Generale
-RICUPATI-

N. 00769/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02310/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2013, proposto da:

Pierre Consulting s.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pieranna Filippi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Ciancimino sito in Palermo, via Uditore N.11/H;

contro

Comune di Alcamo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo sito in Palermo, via Resuttana Colli 366;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della Determinazione n. 1780 del 18/10/2013, pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data 24/10/2013, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari- Servizi Finanziari- Servizi Entrate

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che la ditta AIPA non appare rivestire la qualità di controinteressato, in senso tecnico;

CONSIDERATO altresì che, fatti salvi i necessari approfondimenti nella fase di trattazione del merito del ricorso, ad un esame proprio della fase cautelare, non emerge che la gestione di spazi pubblicitari sia estranea all'oggetto sociale della ricorrente;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, il terzo motivo di ricorso appare provvisto di sufficiente fumus boni iuris, atteso che le modalità di assegnazione degli spazi pubblicitari, indicate nel provvedimento impugnato, appaiono contrarie alla previsione di una pubblica gara, contenuta nel regolamento approvato con delibera n. 98 del 24.8.2010, e richiamata nelle premesse dello stesso provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali per la presente fase del giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in €. 1.000,00.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 7 ottobre 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DIRITTI RILASCIO
COPIE ASSOLTI
IL DIRETTORE



[Handwritten signature]

Studio Legale
Avv. Pieranna Filippi
C.so Gen. Dei Medici, 61
91011 Alcamo (TP)
Tel./fax 0924 514 402 - P. IVA 0216351081

COPIA

N. 2644/14 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pierre Consulting s.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pieranna Filippi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Ciancimino sito in Palermo, via Uditore N.11/H;

contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo sito in Palermo, via Resuttana Colli 366;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della determinazione n. 1780 del 18/10/2013, pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data 24/10/2013, con la quale il Dirigente del Settore Servizi

COMUNE DI ALCAMO
Assegnato al servizio Pubblicato
Assegnato al Responsabile [Handwritten Signature]
Data 03 DIC. 2014
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Fabio Randazzo

Finanziati- Servizi Finanziari- Servizi Entrate Tributarie - Patrimoniali del Comune di Alcamo ha approvato "lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta ovvero gli impianti destinati alla affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto di terzi e su suolo privato secondo quanto previsto sul piano generale degli impianti relativi e relativi allegati: modello di domanda e caratteristiche tecniche degli impianti ;

- dell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio in data 24/10/2013, con il quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari- 4° Servizio Entrate Tributarie del Comune di Alcamo ha comunicato che il Comune di Alcamo intende procedere all'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta secondo quanto previsto dal P.G.I. in base alle seguenti norme ..." fissando le norme per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta secondo quanto previsto dal P.G.I.P. ;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della delibera del Consiglio Comunale n 47 dell'11/04/2014 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 7/06/2014 avente a oggetto "Modifiche al Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto Sulle Affissioni approvato con deliberazione n. 98 del 24/08/2010" con cui il Consiglio Comunale del Comune di Alcamo ha approvato il nuovo regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, "comprensivo degli



emendamenti approvati, allegato sub lett. C al presente provvedimento per farne parte integrante di esso";

- del Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto Sulle Pubbliche Affissioni allegato C alla delibera di Consiglio Comunale n. 47 dell'11/04/2014 negli articoli meglio oltre precisati;

- nonché di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11 novembre 2013, e depositato il successivo 14 novembre, la società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 1780 del 18 ottobre 2013 con la quale il dirigente del Settore Servizi Finanziari – Servizi Entrate Tributarie – Patrimoniali del comune di Alcamo ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione di spazi pubblicitari su aree private, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Nelle more del presente giudizio, il comune intimato ha revocato il provvedimento impugnato, con determina dirigenziale n. 122 del 27 gennaio

2014.

Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale n. 47 dell'11 aprile 2014, sono state approvate "Modifiche al Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto sulle Affissioni approvato con deliberazione n. 98 del 24 agosto 2010".

Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, attraverso i quali vengono articolate le censure di: I) Violazione dell'art. 24 della Costituzione; Violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, arbitrio, illogicità ed ingiustizia manifesta; II) Violazione dell'art. 24 della Costituzione; Violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993 – Violazione dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 – Violazione dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza e trasparenza – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, arbitrio, illogicità ed ingiustizia manifesta; III) Eccesso di potere; IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 4° del D.Lgs. n. 507/1993 – Violazione dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza e trasparenza – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere per errore sui presupposti, arbitrio, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Sostiene la società ricorrente che è errata la determinazione di escludere dal Piano Generale gli impianti pubblicitari richiesti da imprese private ed agenzie pubblicitarie su aree private, contenuta nel provvedimento impugnato; che sarebbe eccessiva ed irragionevole la superficie prevista per gli impianti



pubblicitari privati su aree private; che la normativa dettata non sarebbe coordinata con il fenomeno delle installazioni abusive, presente nel territorio comunale; che infine sarebbe stato violato il disposto dell'art. 3 comma 4° del D.Lgs. n. 507/1993.

Si è costituito il comune intimato che ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'originario ricorso, ha replicato alle censure contenute nei motivi aggiunti e concluso affinché il ricorso per motivi aggiunti venga dichiarato; inammissibile, improcedibile o, comunque, infondato.

Con memoria di replica parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata della materia del contendere sull'originario ricorso ed insistito sulle censure articolate con i motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

In primo luogo, in relazione alle domande proposte con l'originario ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti in causa, a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Alcamo n. 47 dell'11 aprile 2014, con cui sono state approvate. "Modifiche al Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto sulle Affissioni approvato con deliberazione n. 98 del 24 agosto 2010", che hanno riguardato le parti del regolamento oggetto dell'originaria impugnazione. Devono invece essere trattate le censure articolate con i motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata, per diversi profili, proprio la delibera n. 47 dell'11 aprile 2014.

Sostiene la difesa del comune resistente che le censure articolate dalla ricorrente con i motivi aggiunti sarebbero inammissibili in quanto dirette avverso un atto a contenuto generale, privo di immediata lesività.

Tale eccezione, di carattere pregiudiziale, non è condivisibile, dovendosi ritenere che un operatore del mercato, regolato da un regolamento, sia legittimato alla immediata impugnazione delle disposizioni in esso dettate, che disciplinano l'organizzazione del settore, e che evidentemente hanno diretta incidenza sui suoi indirizzi imprenditoriali, se non anche sulla sua stessa prospettiva di esistenza.

Con il primo dei motivi aggiunti rileva parte ricorrente che l'art. 9 del regolamento comunale, secondo il quale sono esclusi dal Piano generale gli impianti pubblicitari su aree private, si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 3 del D.L.gs. n. 507/1993.

Tale censura è fondata.

Invero è evidente che il Piano generale degli impianti costituisce una regolamentazione di maggiore dettaglio, rispetto a quella contenuta nel regolamento, volta disciplinare i criteri di individuazione degli spazi da destinare ad affissioni, a tutela degli interessi pubblici coinvolti in tale attività quali il decoro urbano e la sicurezza stradale.

E' corretto ritenere che la pubblicità in luoghi pubblici richieda una più analitica regolamentazione, determinando anche il coinvolgimento di interessi pubblici ulteriori, quali l'esigenza che parte degli spazi venga riservata a comunicazioni istituzionali o che gli spazi disponibili vengano offerti a condizioni eque e paritarie, ai potenziali utilizzatori; ciò non toglie che anche



gli impianti pubblicitari su aree private coinvolgano interessi generali che devono essere salvaguardati attraverso l'opportuna ponderazione delle diverse esigenze che vengono in rilievo.

In definitiva le disposizioni di legge che regolano la materia prevedono due diversi livelli di regolamentazione secondaria, per la collocazione degli impianti pubblicitari, diretti a disciplinare, seppur con presupposti non del tutto coincidenti, sia quelli da collocare su suolo pubblico che quelli da collocare su suolo privato.

Conseguentemente la previsione impugnata, che esclude dal Piano Generale Impianti quelli da collocare su suolo privato, risulta non conforme alla previsione di legge, oltre che potenzialmente rischiosa per gli interessi pubblici coinvolti nell'attività in questione.

Con il secondo motivo aggiunto la società ricorrente contesta la previsione dell'art. 12 del regolamento in esame, che ha notevolmente aumentato la superficie complessiva da destinare ad impianti pubblicitari privati su aree private, portandola da mq 448, previsti nella precedente regolamentazione, a mq 5.000.

Replica a tale motivo la difesa del comune resistente specificando che, nella normativa primaria non viene dettato alcun limite massimo per la fissazione della misura degli spazi da destinare agli impianti pubblicitari privati su aree private, e che pertanto l'individuazione di tale limite rientra nella discrezionalità dell'amministrazione.

Anche tale motivo di ricorso è fondato.

E' vero che nella normativa primaria non esiste alcun limite massimo circa gli

spazi da destinare ad impianti pubblicitari privati su aree private; ed è altrettanto vero che la quantificazione di tali spazi rientri nella discrezionalità dell'amministrazione.

Ciò non pertanto qualsiasi determinazione, seppur discrezionale, dell'amministrazione deve rispettare non soltanto i parametri di logicità e ragionevolezza, ma deve anche consentire di ripercorrere l'iter logico posto a suo fondamento, ancor più quando determini significativi mutamenti rispetto a quanto precedentemente disposto.

Non si vuole mettere in dubbio, in linea generale, il potere dell'amministrazione resistente di aumentare, anche significativamente, gli spazi da destinare ad impianti pubblicitari privati su aree private, ma non può non rilevarsi come nel caso in esame – sulla base della documentazione depositata in atti - manchi qualsiasi indicazione che consenta di ripercorrere l'iter logico seguito dall'amministrazione – eventualmente anche attraverso atti istruttori prodromici alla delibera assunta - in ragione del quale sono stati aumentati in modo molto significativo gli spazi da destinare ad impianti pubblicitari privati su aree private.

Il terzo motivo di ricorso non è fondato in quanto la previsione di disposizioni volte a favorire l'emersione dell'abusivismo, per quanto opportuna, non costituisce un contenuto indefettibile, la cui mancanza rende illegittima la regolamentazione generale degli spazi pubblicitari che, peraltro, costituisce, come già detto, il primo livello di regolamentazione secondaria prevista per legge.

Anche l'ultimo motivo di ricorso non è fondato considerato che, come

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma duplicata con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Lo Pirrone Filippo

ed a favore di Pierre Consulting s.r.l.

Si compone di n. uno foglietti, più questa.

Palermo, il _____

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

F. lo Dott. MAURO BIANCO

Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta
dell'avv. Lo Pirrone Filippo

ed a favore di Pierre Consulting s.r.l.

Si compone di n. uno foglietti, più questa.

Palermo, il 13/11/2014

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Pieranna Filippi nella mia qualità di procuratore e difensore della società **PIERRE CONSULTING s.r.l.** con sede legale in Alcamo (Trapani), Corso Generale Dei Medici, 61, codice fiscale 02133300810, nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Amodeo Francesco Saverio, nato ad Alcamo (Trapani) il 27/04/1966 ed ivi residente in Via delle Magnolie n. 15, codice fiscale MDA FNC66 D27A1760, ho notificato, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani del 5/05/2008, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994, a mezzo spedizione di plico raccomandata A/R in data corrispondente a timbro postale, dall'Ufficio Postale di Alcamo Centro l'allegata copia conforme all'originale della sentenza n. 2644/2014, resa dal Tar Sicilia Palermo Sezione Terza sul ricorso n. RG 2310/2013:

- previa iscrizione al n. 269/2014 del mio registro cronologico al **COMUNE DI ALCAMO** in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo sito in Palermo, via Resuttana Colli 366, mediante

Raccomandata A.R. n. 76442978766-8 Avv. Pieranna Filippi



MITTENTE

Studio Legale

Avv. Pieranna Filippi

C.so Gen. Del Medici, 61
91011 Alcamo (TP)

Tel./fax: 0924 514 402 - P. IVA 02163510817

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di ...TAORAGNA...

n. del D.S.

Requisito DECA Risorse CONVEGNI S.R.L. NEc Breviso n. 2310/2013

N. ... del Registro Cronologico

Firma dell'avvocato notificante

[Firma]

Rapp. N.



76442978768-8

Postaraccomandata

AR € 8,25

Atti Giudiziali - 90146



64002 - 91011 ALCAMO (TP)

Postaliiane



24/11/2014 15:02

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona adibita alla cura o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia né inferiore ai quindici anni, né mancanza della piena capacità di agire. Il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da natura costruttiva, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Spett.le

Comune di Alcamo

In persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore

rapp. e difeso dall'Avv. Giovanna Mistrretta

domiciliato presso Avv. Maurizio Cannizzo

Via Resuttana Coll. 366

90146 Palermo (PA)

Proposta N° <u>409</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consillari
Data <u>27-11-2013</u>		il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>373</u> del Reg.	OGGETTO :	Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia - sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso COSAP. Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.
Data <u>28/11/2013</u>		
Parte riservata alla Ragioneria	NOTE	
Bilancio _____	Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____ <i>gm</i>		
Servizio _____ Intervento _____		
Cap. _____		

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 1730 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Sindaco Bonventre Sebastiano	X	
2) Ass. Anz V. Sind. Paglino Giacomo	X	
3) Assessore Simone Giuseppe F.sco		X
4) Assessore Trapani Ferdinando	X	
5) Assessore Abbinanti Gianluca	X	
6) Assessore Melodia Massimo	X	
7) Assessore Palmeri Elisa	X	

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

denominazione avente ad oggetto: **Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia – sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso COSAP. Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

Premesso che:

- Il ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo – dalla società Pierre Consulting s.r.l. contro il Comune di Alcamo, notificato in data 08/11/2013, acquisito agli atti dell'Ente il 11/11/2013 prot. gen.le 57189, con il quale il ricorrente chiede l'annullamento (previa sospensione):
- della determinazione del responsabile del settore Servizi Finanziari n. 1780 del 18.10.2013 con la quale si approvava " lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto di terzi e su suolo privato secondo quanto previsto sul piano generale degli impianti relativi e relativi allegati";
- dell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio in data 24/10/20123, con il quale si comunicava che "il Comune di Alcamo intende procedere all'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta secondo quanto previsto dal P.G.I. in base alle seguenti norme..." fissando le norme per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private secondo quanto previsto dal P.G.I.P. riportato nel ricorso;
- in ordine al punto I del ricorso nessuna violazione è stata perpetuata all'art. 10 del P.G.I. atteso che l'aggiudicazione degli impianti secondo le caratteristiche, quantità e tipologie previste nei superiori articoli sarà materia da trattare nella fase dell'analisi delle offerte pervenute, mentre l'autorizzazione alla collocazione degli impianti, ai fini del rilascio, sarà successivamente portata avanti in maniera congiunta dal Settore Servizi Finanziari e dal Settore Urbanistica e Assetto del Territorio;
- in ordine al punto II il ricorso si basa sull'erroneo convincimento che le affissioni abusive costituiscono un fatto in presenza del quale risulta superato il limite di 448 mq e come tale inibito per l'avvio delle procedure per il legittimo affidamento della parte ancora residua rispetto a quella già autorizzata. Tale affermazione non è corretta in quanto il limite di riferimento per l'azione amministrativa è esclusivamente dato dagli impianti già assegnati rispetto alla superficie di 448 mq;
- per quanto riguarda il punto III del ricorso la gara pubblica e il sistema di selezione non sono chiamati ad utilizzare meccanismi di scelta competitivi, infatti il criterio di selezione della migliore offerta è un istituto tipico dell'aggiudicazione dei contratti pubblici, quindi non configurandosi la situazione in cui il Comune appalta una fornitura o un servizio per il quale si sottoscrive un contratto, è improprio da parte della ricorrente la censura riguardante l'asserita violazione dei principi comunitari.

Ritenuto opportuno:

- dovere autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro-tempore, Dott. Sebastiano Bonventre, a costituirsi nel predetto giudizio al fine di tutelare gli interessi di questo Ente;
- doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente e che tale nomina può essere conferita all'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione quest'ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale;
- che con il medesimo provvedimento si demanda al dirigente dell'Avvocatura Comunale l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, ivi compreso l'impegno di spesa pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute di legge, per l'attività di domiciliazione presso lo studio di un avvocato del Foro di Palermo, da imputare al cap. 112630 c.f. 1.01.02.03 "Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale", del bilancio esercizio provvisorio corso, in deroga al principio contabile del limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D.L.vo 267/2000.

Visto:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal dirigente del settore Servizi Finanziari e dal dirigente dell'Avvocatura Comunale ed in ordine alla regolarità contabile del dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa:

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a resistere nell'odierno giudizio intentato dalla società Pierre Consulting srl c/ il Comune di Alcamo dinanzi il T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo – per l'annullamento della determinazione del responsabile del settore Servizi Finanziari n. 1780 del 18.10.2013 e dell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio in data 24/10/20123;
- di nominare legale del Comune di Alcamo l'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale,
- all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale;
- di demandare al dirigente dell'Avvocatura Comunale l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, ivi compreso l'impegno di spesa pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute di legge, per l'attività di domiciliazione presso lo studio di un avvocato del Foro di Palermo, da imputare al cap. 112630 c.i. 1.01.02.03 "*Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale*", del bilancio esercizio provvisorio in corso, in deroga al principio contabile del limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D.L.vo 267/2000;
- di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia – sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso COSAP. Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia – sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso COSAP. Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia - sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso COSAP. Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigenti del settore Servizi Finanziari e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 27/11/2013 Il Dirigente di Settore

AVVOCATO
G.nna Mistretta

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 27/11/2013 Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to PAGLINO GIACOMO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 1/12/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO
GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Proposta N°292 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 02/07/2014		L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 236 del Reg. Data 03/07/2014	OGGETTO :	LITE PIERRE CONSULTING S.R.L. - C/COMUNE DI ALCAMO DINNANZI AL T.A.R. L SICILIA - SEDE DI PALERMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.N. 2310/2013 DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DELL' 11/04/2014 - NOMINA LEGALE AVV. GIOVANNA MISTRETTA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di luglio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1) | Sindaco | Bonventre Sebastiano |
| 2) | Ass. Anz. | Coppola Vincenzo |
| 3) | Assessore | Culmone Renato |
| 4) | Ass. V/Sindaco | Cusumano Salvatore |
| 5) | Assessore | Manno Antonino |
| 6) | Assessore | Grimaudo Anna Patrizia Selene |
| 7) | Assessore | Papa Stefano |

PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
	X			
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		

Presiede il V/Sindaco **Salvatore Cusumano**

Partecipa il Segretario Generale F.F. **Dr. Francesco Maniscalchi**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

I Responsabili del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, per quanto di rispettiva competenza propongono la seguente deliberazione avente ad oggetto "Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. - L. Sicilia - sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G.N. 2310/2013 di impugnazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 11/04/2014.- Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta."

Premesso che:

- Il ricorso per motivi aggiunti sul ricorso R.G.N. 2310/2013 già incoato dinnanzi al T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo - dalla società Pierre Consulting S.r.l. contro il Comune di Alcamo, notificato in data 13/06/2014, acquisito agli atti dell'Ente con prot. gen.le 30663, con il quale parte ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione:
 - a) della Delibera del Consiglio Comunale n.47 dell'11/04/2014, riguardante "Modifiche al Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e diritto sulle Pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di C.C. n. 98 del 24/08/2010;
 - b) del Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto Sulle Pubbliche Affissioni di cui all'allegato "C" alla prefata deliberazione di C.C.;
- che il suddetto ricorso per motivi aggiunti si incardina su quello a suo tempo avanzato dalla medesima Pierre Consulting S.r.l. avverso:
 - a.1) determinazione del responsabile del settore Servizi Finanziari n. 1780 del 18.10.2013 con la quale si approvava " lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto di terzi e su suolo privato secondo quanto previsto sul piano generale degli impianti relativi e relativi allegati";
 - a.2) avviso pubblicato all'Albo Pretorio in data 24/10/2013, con il quale si comunicava che "il Comune di Alcamo intende procedere all'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta secondo quanto previsto dal P.G.I. in base alle seguenti norme..." fissando le norme per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private secondo quanto previsto dal P.G.I.P. riportato nel ricorso;
- che all'udienza in camera di consiglio del 3/12/2013, l'adito TAR in accoglimento della domanda cautelare ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, giusta ordinanza n. 769/2013;
- che alla luce della richiamata ordinanza collegiale, il Dirigente il Settore Servizi Economico-Finanziari provvedeva con propria determinazione n. 122 del 27/01/2013 alla revoca in autotutela delle procedure di gara introdotte con i provvedimenti di cui il Tar ne ha disposto la sospensione, con ciò determinando di fatto la cessazione della materia del contendere;
- che il ricorso per motivi aggiunti si appalesa oltremodo strumentale e carente sia riguardo all'interesse concreto ed attuale della Pierre Consulting S.r.l., sia nel merito dei motivi adottati a sostegno del libello;
- che è interesse dell'Amministrazione resistere in giudizio onde difendere la legittimità di un così importante provvedimento programmatico e di pianificazione socio-economico, qual è il Regolamento in parola;
- che è altresì non meno importante preservare il maggiore gettito che deriverebbe dalla completa attuazione delle norme regolamentari siccome novellate e introdotte con la Deliberazione n. 47 dell'11/4/2014

Ritenuto opportuno:

- dovere autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro-tempore, Dott. Sebastiano Bonventre, a costituirsi e resistere anche nel predetto giudizio introdotto con il richiamato ricorso per motivi aggiunti, al fine di tutelare gli interessi di questo Ente;

- doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente e che tale nomina può essere conferita all'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione quest'ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale;

Visto:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal dirigente del settore Servizi Finanziari e dal dirigente dell'Avvocatura Comunale ed in ordine alla regolarità contabile del dirigente del Settore Servizi Finanziari, parere che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa:

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a costituirsi e resistere anche nel predetto giudizio introdotto con il richiamato ricorso per motivi aggiunti;
- di nominare legale del Comune di Alcamo l'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale,
- all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale;
- di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile del Procedimento



GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: "Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia - sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G.N. 2310/2013 di impugnazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 11/04/2014.- Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta."

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore) ;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia - sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G.N. 2310/2013 di impugnazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 11/04/2014.- Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta."

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: " Lite Pierre Consulting s.r.l. - c/Comune di Alcamo dinnanzi al T.A.R. L Sicilia - sede di Palermo - Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G.N. 2310/2013 di impugnazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 11/04/2014.- Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta."

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigenti del Settore Servizi Finanziari, del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 2.07.2016

Dirigente Settore Urb.
e Pianificazione Territoriale

Dirigente Avv. Comunale

AVVOCATO
Giovanna Mistretta

Dirigente Settore Servizi Finanziari

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/SINDACO
F.to Salvatore Cusumano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Francesco Maniscalchi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/07/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Francesco Maniscalchi

Studio Legale
 Avv.to Pieranna Filippi
 C.So Gen. Dei Medici, 61 91011- Alcamo (TP)
 Tel./Fax 0924 514 402

CITTA' DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO 23 APR 2015
 Prot. n. 18271 del _____
 Assegnata al Settore _____
 C.O.D. _____
 Il 23 APR 2015 Segretario Generale

Alcamo, 20 aprile 2015

→ Avvocatura Orig. g.f.b.



Preg.ma Sig.ra
 Avv. Giovanna Mistretta

Pec giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

Oggetto: Pagamento spese legali liquidate nell'ordinanza n. 769/13 e nella sentenza n. 2655/2014 rese Tar Sicilia Palermo Sezione III sul ricorso n. 2310/2013 e sul successivo ricorso per motivi aggiunti.

Gent.ma Collega,

come a Te noto, il Comune di Alcamo è stato condannato a pagare in favore della Pierre Consulting le spese legali della fase cautelare pari a complessivi € 1.000,00 (oltre, IVA e CPA) per effetto dell'ordinanza n. 769/2013 nonché al pagamento delle spese legali pari a complessivi € 3.000,00 (oltre, IVA e CPA) all'esito del ricorso recante il numero RG n. 2310/2013 e del successivo ricorso per motivi aggiunti che ha visto soccombere il Comune di Alcamo.

Con la presente, pertanto Ti indico le somme complessivamente dovute dal Comune Tuo assistito, come risultante dalla tabella di seguito riportata:

Spese legali liquidate dal Tar Sicilia Palermo nella ordinanza n. 769/2013	€ 1.000,00
Spese copie conformi dell'ordinanza	€ 22,10
Spese notifica	€ 8,25
C.P.A. 4% su € 1.000,00	€ 40,00
Imponibile IVA	€ 1.040,00
Iva 22% su € 1.040,00	€ 228,80
Spese Esenti	€ 30,35
Totale (A)	€ 1.299,15

Spese legali liquidate dal Tar Sicilia Palermo nella sentenza n. 2655/2014	€ 3.000,00
Spese n. 3 copie conformi della sentenza	€ 38,70
Spese notifica	€ 24,40
Contributo unificato (€ 650,00 x 2)	€ 1.300,00
Spese generali 15% su € 3.000,00	€ 450,00
C.P.A. 4% su € 3.450,00	€ 138,00
Imponibile IVA	€ 3.588,00
Iva 22% su € 3.588,00	€ 789,36
Spese Esenti	€ 1.363,10
Totale (B)	€ 5.740,46
TOTALE (A+B)	€ 7.039,61

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991
 Assegnata al servizio R.G.O. R.S.I.
 Assegnata al Responsabile del Procedimento
 HESSANA VALEALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 ISTRUTTORE DIRIGENTIVO CONTABILE
 Reg. Giuseppe Dada
 23 APR 2015

Il pagamento della somma complessiva di € 7.039,61 (settemilazerotrentanove/61) potrà essere effettuato in favore della Società **PIERRE CONSULTING s.r.l.** (P.IVA 02133300810), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla società, in essere presso la Banca Don Rizzo di Alcamo - **IBAN: IT52 W 08946 81781 000002468098.**

In attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

Avv. Pieranna Filippi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pieranna Filippi', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.



Studio Legale
 Avv. Pieranna Filippi
 C.so Gen. Dei Medici, 61 91011- Alcamo (TP)
 Tel/fax 0924 514 402 cell. 333- 3068642

CITTA' DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO
 Prot. n. 23642 del 25 MAG 2015
 Assegnata al Settore
 il 25 MAG 2015 il Segretario Generale

Alfa Gervin
 PH
 COPIA
 Antonella Orlando
 Gab

ATTO DI PRECETTO

Della società **PIERRE CONSULTING S.R.L.** (P.IVA 02133300810) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Amodeo Francesco Saverio, nato ad Alcamo (TP) il 27/04/1966 ed ivi residente in Via delle Magnolie n. 15 (C.F. MDA FNC 66D27A176O), rappresentata e difesa dall'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U) del Foro di Trapani (Tel/fax 0924/514402; posta elettronica certificata: pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Trapani presso lo studio dell'Avv. Antonella Orlando sito nella Via Giudecca n. 69 giusta procura a margine del presente atto

PREMESSO

- Con ricorso introduttivo innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, recante il n. RG 2310/2013, la società ricorrente impugnava, la determinazione n. 1780 del 18/10/2013, pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data 24/10/2013, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari- Servizi Finanziari- Servizi Entrate Tributarie- Patrimoniali del Comune di Alcamo aveva approvato "lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto di terzi e su suolo privato secondo quanto previsto sul piano generale degli impianti relativi e relativi allegati: modello di domanda e caratteristiche tecniche degli impianti ; l'avviso pubblicato all'Albo Pretorio in data 24/10/2013, con il quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari- 4° Servizio Entrate Tributarie del Comune di Alcamo aveva comunicato che "il Comune di Alcamo intende procedere all'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta secondo quanto previsto dal P.G.I. in base alle seguenti norme ..." fissando le norme per l'assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private da utilizzare come affissione diretta secondo quanto previsto dal P.G.I.P. nelle parti

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio l'Avv. Pieranna Filippi, alla quale accordo ogni più ampia facoltà compresa quella di farsi sostituire, transigere e conciliare fino alla completa definizione del giudizio, compresa la fase di esecuzione ed opposizioni relative.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonella Orlando sito in Trapani Via Giudecca n. 69.

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/03 di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto il consenso al loro trattamento, prendendo atto, altresì che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Antonella Orlando

Per autentica
 Avv. Pieranna Filippi

Pieranna Filippi

meglio ivi precisate, chiedendo l'accoglimento dell'istanza di sospensione e l'annullamento dei suindicati provvedimenti impugnati.

- Nella Camera di Consiglio del 3.12.2013, il T.A.R. Sicilia – Palermo sez. III, con l'ordinanza n. **769/2013** accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati proposta nel ricorso recante il n. 2310/13 condannando il resistente Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € **1.000,00** oltre accessori.

- L'ordinanza in questione veniva notificata in data 26/02/2014 al Comune di Alcamo, in uno alla formula esecutiva rilasciata il 20/01/2014.

- Con successivo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 2310/2013, innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo sez. III, la società ricorrente impugnava la delibera del Consiglio Comunale n. 47 dell'11/04/2014, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 7/06/2014 avente ad oggetto "*Modifiche al Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto Sulle Affissioni approvato con deliberazione n. 98 del 24/08/2010*" con cui il Consiglio Comunale del Comune di Alcamo approvava il nuovo regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, "*comprensivo degli emendamenti approvati, allegato sub lett.C al presente provvedimento per farne parte integrante di esso*"; il Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto Sulle Pubbliche Affissioni allegato C alla delibera di Consiglio Comunale n. 47 dell'11/04/2014 negli articoli ivi precisati, chiedendo l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati in epigrafe indicati.

- Con sentenza n. 2644/2014 del 07/10/2014 il T.A.R. Sicilia – Palermo sez. III definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al primo ricorso annullando il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti in accoglimento del primo e secondo dei motivi condannando, altresì, per l'effetto il resistente Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali liquidate per € 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.

- La sentenza in questione veniva notificata in data 21/11/2014 al Comune di Alcamo, in uno alla formula esecutiva rilasciata il 13/11/2014.

- Con missiva del 20/04/2015 il sottoscritto procuratore richiedeva al Comune di Alcamo in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento delle spese legali liquidate nell'ordinanza n. 769/13 e nella sentenza n. 2644/2014 rese

C) Spese legali atto di precetto	€ 225,00
Spese generali (15%)	€ 33,75
Cassa avvocati (4%)	€ 10,35
Imponibile IVA	€ 269,10
Iva 22% su € 269,10	€ 59,20
Spese Esenti notifica precetto	€ 7,70
Totale (C)	€ 336,00
TOTALE (A+B+C)	€ 7.375,61

Diconsi **€ 7.375,61 (SETTEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/61)**, oltre interessi sino al soddisfo, ulteriori spese successive, con avvertenza che in difetto del pagamento nel termine sopra assegnato si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge.

Alcamo, li

Avv. Pieranna Filippi

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Pieranna Filippi nella mia qualità di procuratore e difensore della società **PIERRE CONSULTING s.r.l.** con sede legale in Alcamo (Trapani), Corso Generale Dei Medici, 61, codice fiscale 02133300810, nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Amodeo Francesco Saverio, nato ad Alcamo (Trapani) il 27/04/1966 ed ivi residente in Via delle Magnolie n. 15, codice fiscale MDA FNC66 D27A176O, ho notificato, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani del 5/05/2008, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994, a mezzo spedizione di plico raccomandata A/R in data corrispondente a timbro postale, dall'Ufficio Postale di Alcamo Centro il suesteso atto di precetto:

1) previa iscrizione al n. 280/2015 del mio registro cronologico al **COMUNE DI ALCAMO** in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato nella Casa Comunale sita in Alcamo Piazza Ciullo, mediante

Raccomandata A.R. n. 76662978595-2 Avv. Pieranna Filippi

COMUNE DI ALCAMO LR. 10/1991

Assegnata al servizio COSAP

Assegnata al Responsabile del Proce-

so n. COTONE av. ✓

20 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
STRUTTORE UNIFICATO
Rag. Giovanni Data

